

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Legge regionale 30 giugno 1999, n. 19. Individuazione degli organismi indispensabili e non indispensabili operanti a livello tecnico amministrativo e consultivo istituiti con atti della Giunta regionale. Anno 2005.

La legge regionale 30 giugno 1999, n. 19 recante: «Riordino degli organismi collegiali» all'art. 1, comma 2, prevede che la Giunta regionale, annualmente, individui con deliberazione i comitati, le commissioni, i consigli ed ogni altro organo collegiale, già istituito con propria deliberazione, con funzioni amministrative ritenute indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'amministrazione.

Gli organismi, già istituiti con propria deliberazione, non identificati come indispensabili sono soppressi.

La Giunta regionale attribuisce contestualmente le funzioni già svolte dagli organismi che si sopprimono agli uffici regionali, secondo il criterio della preminente competenza.

A tal fine, nelle successive Tabelle, si indicano tutti gli organismi censiti in collaborazione con le Direzioni competenti, istituiti con delibera della Giunta regionale, suddivisi in indispensabili e non indispensabili, ordinati per Direzioni. E precisamente:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

2005

DIREZIONE REGIONALE POLITICHE TERRITORIALI, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE - SERVIZIO 6° DIFESA DEL SUOLO, CAVE, MINIERE ED ACQUE MINERALI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 30 novembre 2005, n. 10612.

Sangemini S.p.A. - Rinuncia al permesso di ricerca di acque minerali denominato «Castellina» nei comuni di Acquasparta e Montecastrilli - Svincolo polizza fidejussoria.

Omissis

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA:

1. la cessazione per rinuncia del permissionario del permesso di ricerca di acque minerali denominato Castellina dell'estensione di ha 298 nei comuni di Montecastrilli e Acquasparta e della durata di anni tre, conferito alla Sangemini S.p.A., con sede in San Gemini (TR), via Tiberina 1 - C.F. 03310050178 e P.IVA 01226930558, con D.D. n. 10220 del 14 novembre 2003;

2. di svincolare per i motivi espressi in narrativa e che si intendono qui di seguito riportati il seguente deposito cauzionale:

— polizza fidejussoria n. 2032201284389 emessa in data 26 GENNAIO 2004 dalla compagnia di assicurazioni Milano S.p.A. - divisione La Previdente per l'importo di € 10.000,00, che costituisce garanzia definitiva ai sensi dell'art. 11 della L.R. 48/87 per l'attuazione del Programma generale dei lavori del permesso di ricerca per acque minerali denominato Castellina, nei comuni di Acquasparta e Montecastrilli registrata dall'Ufficiale rogante al n. 3650 e regolarmente depositata presso la B.N.L. di Perugia con nota prot. n. 0046817 del 24 marzo 2004;

3. di autorizzare il Servizio ragioneria di effettuare le operazioni di svincolo della garanzia di cui trattasi e quindi di provvedere alla riconsegna della stessa alla società assicurativa;

4. di inviare copia del seguente atto al Servizio affari generali della Direzione alle politiche territoriali, per la cessazione dell'escussione dei diritti annuali di cui all'art. 41 della L.R. 48/87 come modificato dalla L.R. 38/2001;

5. di notificare il presente atto alla Sangemini S.p.A.;

6. di inviare copia del presente atto ai Comuni di Acquasparta e Montecastrilli;

7. di pubblicare per estratto il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria;

8. di dichiarare che l'atto non è di maggior rilevanza ed è immediatamente efficace.

Perugia, lì 30 novembre 2005

Il dirigente responsabile del servizio
ANGELO VITERBO

DIREZIONE REGIONALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI - SERVIZIO VI PROGRAMMAZIONE SOCIO-ASSISTENZIALE, PROGETTUALITÀ DI TERRITORIO E AZIONI COORDINATE CON GLI ENTI LOCALI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2 dicembre 2005, n. 10765.

Opera pia La Consolazione ETAB. Rettifica alla determinazione dirigenziale 9167 del 21 ottobre 2005 recante approvazione modifiche statutarie ex art. 62 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e s.i.m.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni e la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento interno della Giunta;

Viste le direttive della Giunta regionale per l'esercizio delle funzioni della dirigenza e degli uffici;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Vista la precedente D.D. 9167 del 21 ottobre 2005 con la quale erano state approvate alcune modifiche allo statuto organico dell'Ente;

Vista l'istanza del 24 novembre 2005 con la quale il presidente *pro-tempore* dell'Opera pia La Consolazione

ETAB ha richiesto l'approvazione di una precisazione all'art. 11 bis dello statuto presentato che risulterebbe del seguente tenore (le modifiche rispetto al testo dell'articolo approvato con D.D. 9167/2005 sono riportate in sottolineato):

ARTICOLO 11 bis

(Emolumenti spettanti ai componenti degli Organi)

Al Presidente spetta un compenso annuo lordo pari ad € 12.000,00 da erogare in 12 rate mensili di pari importo.

Detto compenso sarà aggiornato, con cadenza annuale, sulla base della variazione dell'indice Istat FOI accertato per il mese di novembre dell'anno precedente. Il compenso mensile comunque non potrà superare l'importo corrispondente all'1,5 per cento del valore di cassa accertato con riferimento alle entrate ordinarie patrimoniali riferite all'ultimo conto consuntivo approvato.

Al Presidente spetta inoltre il rimborso delle spese vive sopportate per l'espletamento della funzione.

Al Vice Presidente ed agli altri componenti del Consiglio di amministrazione spetta un compenso in misura pari al 28 per cento dell'indennità spettante al Presidente dell'Ente.

Ai componenti del Consiglio spetta inoltre il rimborso delle spese vive sostenute per l'espletamento delle loro funzioni.

Ai componenti del Consiglio potranno essere erogati compensi speciali, nella misura determinata dal Consiglio di amministrazione, per i casi in cui agli stessi verranno conferiti particolari incarichi.

L'Ente può assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato. In particolare sono assicurabili le ipotesi di responsabilità diretta (civile) dell'Ente verso i terzi per i danni (risarcimenti pagati al danneggiato, assistenza legale, spese di giudizio) che l'amministratore possa causare con un comportamento improntato a colpa lieve e non a colpa grave;

Considerato che tale modifica risulta essere solo una precisazione per evitare problemi di carattere amministrativo nella gestione dell'Ente ma che non innova nel merito rispetto allo statuto già proposto ed approvato con la succitata D.D. 9167/2005;

Visto l'art. 21 D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207, il quale dispone che nel periodo transitorio previsto per il riordino delle IPAB ad esse seguitano ad applicarsi le disposizioni pre-vigenti, in quanto non contrastanti con i principi di libertà dell'assistenza, con i principi della legge e con le disposizioni del decreto legislativo stesso;

Sottolineato che, in carenza della legge regionale umbra sul riordino delle IPAB prevista dal più volte richiamato D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207, la normativa ancora applicabile è quella dettata dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, quale norma pre-vigente al riordino;

Ritenuta l'istanza in argomento, così come motivata e documentata, meritevole di accoglimento pur con le dovute cautele poste dal responsabile del Servizio finanziario e ragioneria che dovranno essere debitamente tenute nella dovuta considerazione dal Consiglio di amministrazione ai fini della gestione dell'Ente;

Vista la legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modifiche ed integrazioni, per la parte tuttora applicabile;

Visto il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9;

Visto il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la L.R. 23 gennaio 1997, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328;

Visto il D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA:

1. di rettificare la precedente D.D. 9167 del 21 ottobre 2005 di approvazione dello statuto dell'Ente *La Consolazione ETAB (Ente tuderte di assistenza e beneficenza)* con sede in Todi (06059 PG), piazza Umberto I, n. 6, con le modifiche riportate in premessa;

2. di stabilire che lo statuto dell'ente è quello integralmente riportato in allegato al presente atto, parte integrante e sostanziale dello stesso, con le modifiche di cui all'11 bis (in corsivo);

3. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione;

4. di stabilire che lo statuto entrerà in vigore il 30 giorno successivo alla pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione;

5. il presente provvedimento è atto di maggior rilevanza, ai sensi dell'art. 21, comma 4, della L.R. n. 15/97, del regolamento interno della Giunta e delle direttive applicative e, pertanto, è comunicato ai soggetti competenti per l'eventuale richiesta di riesame rimanendo sospeso nell'efficacia.

Perugia, lì 2 dicembre 2005

Il dirigente responsabile del servizio
MARIO MARGASINI

(Atto amministrativo efficace dal 2 dicembre 2005)

«LA CONSOLAZIONE - ENTE TUDERTE
DI ASSISTENZA E BENEFICENZA»

«LA CONSOLAZIONE E.T.A.B.»

TODI

STATUTO

PREAMBOLO.

L'Ente è disciplinato dalle leggi vigenti e dal presente statuto e succede alle Istituzioni riunite di beneficenza di Todi che erano state istituite in forza dei decreti reali 27 dicembre 1938, 22 giugno 1939 e 29 gennaio 1942.

Nelle II.RR.B. di Todi, in forza degli indicati decreti, erano state raggruppate le seguenti Opere pie:

1. Brefotrofio;
2. Consolazione;
3. Monte dell'onestà;
4. Conservatorio delle orfane;

5. Asilo delle povere giovani;
6. Istituzione pro orfane dr. Giovanni Bacarini - Morettini;
7. Asilo d'infanzia;
- ~~8. Istituto delle maestre pie;~~
9. Scuola del Pian di S. Martino.

L'Ente quindi succede anche alle indicate I.P.A.B.

La presenza di tante istituzioni a carattere caritativo nella città di Todi testimonia l'alto grado di civiltà dei cittadini che l'hanno abitata e la sensibilità da loro dimostrata nel creare istituzioni finalizzate alla tutela delle classi sociali più deboli e più esposte ai bisogni essenziali di vita nei periodi in cui nessuna altra istituzione pubblica provvedeva ad esse.

All'atto della creazione del nuovo Ente che alle indicate istituzioni succede è pertanto doveroso che si dia memoria, in questa sede, anche se per brevi cenni, della loro origine e dei fini ad esse affidati dai fondatori:

BREFOTROFIO.

È la Opera pia più antica. La sua origine è incerta. Si ha notizia che esisteva già nel 1249 con il nome di Ospedale della Carità.

In antico aveva molteplici scopi di beneficenza che poi furono limitati al ricovero ed al mantenimento degli infanti e dei fanciulli esposti all'abbandono nel territorio di Todi.

CONSOLAZIONE.

L'Opera pia della Consolazione ebbe origine nell'anno 1527 e fu costituita con le donazioni dei fedeli che accorrevano a Todi per venerare l'immagine della Augusta Vergine nel tempio eretto su disegno di Bramante Lazzari, insigne architetto di quel tempo.

Gli scopi iniziali - mantenimento del tempio e ospitalità ai pellegrini - si modificarono con l'andare degli anni.

Da ultimo potevano individuarsi nel mantenimento presso la scuola agraria «Ciuffelli» di Todi di sei alunni provenienti da famiglie di agricoltori poveri di Todi, nella erogazione di un modesto contributo alla scuola agraria, ma soprattutto nel mantenimento del tempio detto della Consolazione e del culto in esso praticato.

MONTE DELL'ONESTÀ.

L'Opera pia Monte dell'onestà ebbe origine nel 1601 per effetto di una donazione di quattromila scudi fatta dal vescovo Angelo Cesi con atto presso il notaio e cancelliere Giovanni Celi il giorno 11 novembre 1601.

Tale donazione fu arricchita con la eredità di Francesco degli Atti come risulta dal testamento a rogito di Giovanni di Maria Tedeschini del 13 maggio 1608.

L'Opera pia aveva lo scopo di distribuire ogni anno alcune doti a giovani povere originarie di Todi e del suo contado e di provvedere alla cura ed al mantenimento delle zitelle povere ed inferme o inabili al lavoro del Comune di Todi.

CONSERVATORIO DELLE ORFANE.

L'Orfanotrofio femminile di Todi ebbe origine nel 1771 per atto di ultima volontà di Lucrezia Melchiorri AstanColle.

Il patrimonio dell'Opera pia fu incrementato considerevolmente nell'anno 1847 con una donazione del vescovo Francesco Maria Gazzoli.

Scopo primario dell'Opera pia era quello di dare ricovero, mantenimento ed educazione alle fanciulle orfane e

povere del Comune di Todi.

Potevano essere ammesse nell'orfanotrofio ragazze non orfane di qualunque condizione sociale previo pagamento di una retta.

ASILO DELLE POVERE GIOVANI.

L'Asilo delle povere giovani fu istituito a Todi nel 1841 usufruendo di sovvenzioni private e con le rendite dell'ex monastero della S.S. Trinità che il vescovo Gazzoli cedette alla Opera pia con atto del 13 dicembre 1841.

Il patrimonio dell'Asilo fu considerevolmente incrementato nell'anno 1843 con un legato testamentario di Antonio Sensini.

La Opera pia aveva lo scopo di ricoverare, mantenere ed educare ragazze povere ed abbandonate dimoranti nella città di Todi.

ISTITUZIONE PRO ORFANE DR. GIOVANNI BACARINI-MORETTINI.

L'Opera pia «Istituzione pro Orfane dr. Giovanni Bacarini-Morettini» è sorta nel 1940 in esecuzione del testamento della signora Morettini Elisa in Bacarini.

Il patrimonio della istituzione fu incrementato con un lascito del comm. Ruggero Bacarini.

Scopo della Opera pia era quello di elargire elemosine ai poveri e provvedere al ricovero, mantenimento ed educazione delle fanciulle povere ed orfane della città di Todi e della frazione di Duesanti di Todi.

Era consentita l'ammissione di ragazze povere e non di altri comuni purché il loro ricovero avvenisse previo pagamento di una retta.

ASILO D'INFANZIA.

L'Opera pia Asilo d'infanzia fu istituita dal Comune di Todi e la sua attività ebbe inizio nell'anno 1863.

Scopo dell'Opera pia era quello di assicurare cure materne ai fanciulli e di promuoverne lo sviluppo fisico, intellettuale e morale.

ISTITUTO DELLE MAESTRE PIE.

La scuola femminile detta delle Maestre pie ebbe origine nel 1748 ad opera del vescovo Forlaniari.

Scopo della Istituzione era quello di assicurare la educazione delle fanciulle povere.

SCUOLA DEL PIAN DI S. MARTINO.

L'Opera pia denominata Pia scuola di San Martino trae la sua origine, nel 1731, dal lascito testamentario del signor Timoteo Benedetti.

L'Opera pia aveva per scopo di dare istruzione ai fanciulli, specie se poveri, dimoranti nella Villa del Piano di San Martino.

Come si avrà modo di constatare questo Ente ha come suoi scopi:

— il mantenimento e l'apertura al pubblico del Tempio della Consolazione;

— il ricovero ed il mantenimento dei bambini abbandonati;

— il mantenimento degli alunni bisognosi nel convitto annesso alla scuola agraria «Ciuffelli» di Todi;

— la erogazione di sussidi a giovani povere in occasione del loro matrimonio o in caso di inabilità al lavoro o di infermità;

— il ricovero, l'istruzione e l'educazione di giovani povere ed orfane;

- la gestione di asili d'infanzia;
- la erogazione di sussidi per l'istruzione dei giovani poveri di Pian di San Martino.

Ne consegue che questo Ente si costituisce quale erede di una tradizione antica, nobile e di alto livello e si propone quale custode e continuatore degli scopi che i fondatori delle indicate istituzioni, devolvendo ad esse, per costituirle, una parte del loro patrimonio o la raccolta di pubblico denaro, hanno voluto che fossero nel tempo realizzati.

SOMMARIO DELL'ARTICOLATO:

1. denominazione;
2. sede;
3. scopi;
4. mezzi finanziari;
5. Organi;
6. Consiglio di amministrazione;
7. compiti del Consiglio di amministrazione;
8. Presidente;
9. Vice presidente;
10. il Collegio dei revisori dei conti;
11. il Visitatore dei beni;
- 11bis. emolumenti spettanti ai componenti degli Organi;
12. amministrazione e contabilità;
13. modifiche statutarie;
14. norme finali.

Articolo 1.

(Denominazione)

L'Ente, persona giuridica di diritto pubblico, assume la denominazione «*La Consolazione - Ente tuderte di assistenza e beneficenza*» con l'acronimo di «*La Consolazione - E.T.A.B.*».

Articolo 2.

(Sede)

La sede dell'Ente è in Todi, piazza Umberto I, n. 6, ed in immobili di sua proprietà.

Articolo 3.

(Scopi)

L'Ente persegue fini assistenziali e culturali collegati alla comunità cittadina. In questo quadro l'Ente si propone di mantenere e valorizzare il patrimonio storico artistico e culturale che ha ereditato dalle I.P.A.B. dalla cui fusione l'Ente stesso è nato ed indirizza la sua attività al conseguimento dei fini sotto indicati:

- il mantenimento e l'apertura al culto del Tempio della Consolazione;
- il ricovero ed il mantenimento dei bambini abbandonati;
- il mantenimento degli alunni bisognosi nel convitto annesso alla scuola agraria «Ciuffelli» di Todi;
- la erogazione di sussidi a giovani povere in occasione del loro matrimonio o in caso di inabilità al lavoro o d'infermità;
- il ricovero, la istruzione e l'educazione di giovani povere ed orfane;
- la gestione di asili d'infanzia;
- la erogazione di sussidi per la istruzione dei giovani poveri di Pian di San Martino.

Articolo 4.

(Mezzi finanziari)

L'Ente attua gli scopi di cui all'articolo precedente con le rendite del suo patrimonio mobiliare ed immobiliare, con contributi di persone fisiche e giuridiche pubbliche e private e con i proventi delle sue attività.

Il patrimonio può essere incrementato con acquisti, lasciti, donazioni, contributi e con altri atti di liberalità di persone fisiche e di persone giuridiche pubbliche o private.

Articolo 5.

(Organi)

Sono organi dell'Ente:

1. il Consiglio di amministrazione;
2. il Presidente;
3. il Vice presidente;
4. il Collegio dei revisori dei conti;
5. il Visitatore dei beni.

Articolo 6.

(Consiglio di amministrazione)

L'Ente è amministrato dal Consiglio di amministrazione composto dal Presidente e da quattro componenti nominati dal Comune di Todi.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni e tutti i suoi membri sono rieleggibili limitatamente ad un identico periodo.

Non possono far parte del Consiglio parenti o affini di altri consiglieri entro il secondo grado.

I membri del Consiglio di amministrazione nominati in sostituzione od in surrogazione di coloro che venissero a mancare per qualsiasi causa, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere in carica i loro predecessori.

Decadono dall'ufficio coloro che non partecipano, senza giustificato motivo, a più di tre sedute consecutive o che intrattengono rapporti economici con l'Ente.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente ogni qualvolta le esigenze lo impongano ovvero quando la convocazione venga richiesta da almeno tre consiglieri.

L'avviso di convocazione deve essere spedito almeno tre giorni prima della riunione anche con mezzi telematici, informatici o per fax e deve contenere specifiche indicazioni sugli oggetti da trattare nel corso della seduta.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in caso di assenza o impedimento, dal Vice presidente e, in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal membro del Consiglio più anziano di età.

Le deliberazioni sono adottate, su proposta del Presidente, per alzata di mano salvo quelle concernenti persone che devono essere adottate a scrutinio segreto.

Le deliberazioni sono valide quando sono adottate con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti il cui numero comunque non può essere inferiore a tre.

A parità di voti la proposta si intende respinta.

Di ogni decisione è redatto a cura del personale dipendente a ciò incaricato apposito processo verbale che deve essere sottoscritto da tutti gli intervenuti all'adunanza.

Articolo 7.

(Compiti del Consiglio)

Il Consiglio di amministrazione:

- a) provvede a tutti gli affari relativi alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ente;

b) promuove tutte le attività relative all'incremento del patrimonio;

c) provvede a tutte le opere necessarie per la conservazione, la manutenzione e valorizzazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare;

d) promuove tutte le iniziative che ritiene possano rientrare negli scopi dell'Ente;

e) assicura il regolare andamento dell'Ente e dei suoi uffici;

f) approva i bilanci annuali preventivi e rende i conti della gestione;

g) adotta i regolamenti che disciplinano il funzionamento dell'Ente;

h) conferisce ai suoi componenti e/o a terze persone incarichi per disimpegnare particolari compiti o per assolvere a specifiche necessità correlate al soddisfacimento delle esigenze istituzionali;

i) provvede alla nomina del personale dipendente nonché alla gestione del relativo rapporto di lavoro;

j) ha facoltà di attribuire ad uno o più componenti del Consiglio la cura di sovrintendere a determinati settori dell'attività dell'Ente;

k) adotta i provvedimenti suggeriti dai visitatori dei beni;

l) ha facoltà di separare la gestione del patrimonio da quella dei servizi e, per conseguire tale fine, ha facoltà di costituire e/o partecipare alla costituzione e gestione di persone giuridiche pubbliche o private;

m) adotta tutti i provvedimenti non attribuiti dal presente statuto ad altri organi.

Articolo 8.

(Presidente)

Il Presidente è nominato dal Comune di Todi ed ha la legale rappresentanza dell'Ente.

Il Presidente:

a) adotta, in caso di motivata urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio con l'obbligo di riferirne al Consiglio stesso nella sua prima successiva seduta al fine di ottenerne la ratifica; la riunione nella quale viene discusso il provvedimento presidenziale da ratificare deve essere convocata entro dieci giorni decorrenti dalla data di adozione dell'atto da parte del Presidente;

b) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e provvede alla esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio;

c) vigila sul regolare andamento degli uffici e dei servizi ed ha l'obbligo di riferire al Consiglio su ogni eventuale anomalia e di assumere, se del caso, i provvedimenti di cui alla lettera a);

d) cura la completa osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle discipline che comunque interessino l'Amministrazione nonché delle leggi e dei regolamenti statali e regionali;

e) dà corso, per quanto di sua competenza, agli atti di programmazione nazionale, regionale e locale;

f) ha facoltà di delegare la rappresentanza legale dell'Ente, in parte e per singoli individuati atti, ad uno od a più componenti del Consiglio di amministrazione.

Articolo 9.

(Vice presidente)

Il Vice presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione, nel suo seno, nella sua prima riunione.

Esercita le attribuzioni proprie del Presidente nei casi in cui questi sia assente od impedito.

Qualora l'assenza o l'impedimento del Presidente si prolunghino oltre due mesi spetta al Vice presidente di informarne il Comune di Todi per l'adozione dei provvedimenti ritenuti idonei.

Articolo 10.

(Collegio dei revisori dei conti)

Presso l'Ente funziona un Collegio di tre sindaci revisori effettivi nominati dal Comune di Todi,

Almeno un sindaco effettivo deve essere scelto fra persone iscritte nel ruolo dei revisori dei conti.

I sindaci provvedono al controllo della gestione, ai riscontri di cassa, alla verifica dei bilanci preventivi e delle carte contabili e predispongono le relazioni di accompagnamento al bilancio preventivo ed al conto consuntivo prima che gli indicati documenti contabili vengano sottoposti alla definitiva approvazione del Consiglio di amministrazione.

È in facoltà dei sindaci revisori di partecipare alle sedute del Consiglio di amministrazione.

Articolo 11.

(Il visitatore dei beni)

Presso l'Ente funziona il Visitatore dei beni costituito da persona nominata e scelta dal Comune di Todi fra tecnici di notoria professionalità e probità. Il Visitatore dei beni una volta l'anno, a pena di decadenza, deve visitare i beni rustici, i beni urbani, i beni mobili, gli oggetti d'arte e l'archivio storico riferendo al Consiglio di amministrazione con relazione scritta e proponendo gli interventi ritenuti necessari. Il Visitatore unico dei beni opera in ottemperanza ai principi di economicità e razionalizzazione della gestione.

Articolo 11 bis.

(Emolumenti spettanti ai componenti degli Organi)

Al Presidente spetta un compenso annuo lordo pari ad € 12.000,00 da erogare in 12 rate mensili di pari importo.

Detto compenso sarà aggiornato, con cadenza annuale, sulla base della variazione dell'indice Istat FOI accertato per il mese di novembre dell'anno precedente. Il compenso mensile comunque non potrà superare l'importo corrispondente all'1,5 per cento del valore di cassa accertato con riferimento alle entrate ordinarie patrimoniali riferite all'ultimo conto consuntivo approvato.

Al Presidente spetta inoltre il rimborso delle spese vive sopportate per l'espletamento della funzione.

Al Vice presidente ed agli altri componenti del Consiglio di amministrazione spetta un compenso in misura pari al 28 per cento dell'indennità spettante al Presidente dell'Ente.

Ai componenti del Consiglio spetta inoltre il rimborso delle spese vive sostenute per l'espletamento delle loro funzioni.

Ai componenti del Consiglio potranno essere erogati compensi speciali, nella misura determinata dal Consiglio di amministrazione, per i casi in cui agli stessi verranno conferiti particolari incarichi.

L'Ente può assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato. In particolare sono assicurabili le ipotesi di responsabilità diretta (civile) dell'Ente verso i terzi per i danni (risarcimenti pagati al danneggiato, assistenza legale, spese di giudizio) che l'amministratore possa causare con un comportamento improntato a colpa lieve e non a colpa grave.

Articolo 12.

(Amministrazione e contabilità)

Il Consiglio di amministrazione adotta gli atti regolamentari necessari per rendere coerente il suo ordinamento con le leggi nazionali e regionali vigenti e con gli atti di programmazione nazionale, regionale e zonale.

Nell'esercizio di tale funzione il Consiglio deve orientare tutte le sue scelte in modo tale che vengano garantite nella più ampia misura possibile la trasparenza, l'efficienza, l'economicità e la semplificazione delle sue azioni e delle sue attività.

Speciali atti regolamentari dovranno essere assunti per:

— la utilizzazione di procedure semplificate per la conclusione di contratti per l'acquisizione di forniture di beni e di servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria;

— disciplinare l'adozione del bilancio economico pluriennale di previsione nonché del bilancio preventivo economico annuale relativo all'esercizio successivo e per individuare le modalità di copertura degli eventuali disavanzi di amministrazione;

— disciplinare le modalità di formazione e di approvazione dei conti consuntivi;

— sancire l'obbligo della tenuta di una contabilità analitica per centri di costo e responsabilità che consenta analisi comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati;

— sancire l'obbligo di rendere pubblici, annualmente, i risultati delle proprie analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati per centri di costo e responsabilità;

— disciplinare i servizi di esazione e di cassa;

— rendere obbligatoria la formazione dei piani annuali e poliennali di valorizzazione del patrimonio immobiliare anche attraverso eventuali dismissioni e conferimenti.

Articolo 13.

(Modifiche statutarie)

Le modifiche allo statuto devono essere apportate con deliberazione adottata all'unanimità dal Consiglio di amministrazione e, prima che vengano rese operative, debbono seguire l'iter previsto dalla legislazione regionale concernente le modifiche statutarie delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e debbono conseguire le approvazioni prescritte dall'ordinamento vigente.

Articolo 14.

(Norme finali)

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicheranno i principi generali dell'ordinamento e la normativa dettata dalle leggi statali e regionali in quanto applicabili.

DIREZIONE REGIONALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI - SERVIZIO VI PROGRAMMAZIONE SOCIO-ASSISTENZIALE, PROGETTUALITÀ DI TERRITORIO E AZIONI COORDINATE CON GLI ENTI LOCALI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2 dicembre 2005, n. 10766.

Opera pia Astenotrofito Mosca e Opera pia Gerontotrofito di Gubbio. Fusione in un unico ente con approvazione del relativo statuto ed assunzione da parte del predetto Ente della denominazione «Casa di riposo Mosca», ex art. 62 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 e s.i.m.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legge 168/04 convertito in legge 191/04;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni e la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento interno della Giunta;

Viste le direttive della Giunta regionale per l'esercizio delle funzioni della dirigenza e degli uffici;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Vista la L.R. 16 febbraio 2005, n. 6 legge finanziaria 2005;

Vista L.R. 16 febbraio 2005, n. 7 di autorizzazione al bilancio di previsione esercizio 2005;

Vista la D.G.R. 485 del 16 marzo 2005, di approvazione del bilancio di direzione 2005;

Vista l'istanza con la quale il Presidente pro-tempore dell'Opera pia astenotrofito Mosca, in attuazione delle deliberazioni 50 del 15 marzo 2005 e 63 del 23 novembre 2005 ha richiesto la fusione delle Opere pie amministrate al fine di garantire una gestione unitaria e più adeguata delle risorse dei due Enti Opera pia astenotrofito Mosca e Opera pia gerontotrofito mantenendo le finalità dei due Enti e i rapporti attivi e passivi degli stessi, con la creazione di un unico Ente denominato Casa di riposo Mosca;

Considerato che l'Ente dichiara di avere richiesto con nota prot. 1659 del 21 ottobre 2005 il prescritto parere al Comune di Gubbio che ha provveduto ad esprimere parere favorevole con deliberazione di Consiglio comunale n. 239 del 21 novembre 2005;

Ricordato che l'Opera pia Astenotrofito Mosca o Pia Casa di ricovero Mosca, fondata in Gubbio per volontà della signora Marchesa Vittoria Toschi, nel suo palazzo di città in base al testamento olografo in data 15 settembre 1877 ed eretta ad Ente morale giusto regio decreto in data 20 maggio 1888, ha come scopi risultanti dall'art. 2 dello statuto deliberato il 29 agosto 1937:

«1. di dare asilo ai poveri cronici ed invalidi tanto della città che della campagna nei limiti del territorio eugubino, con preferenza ai cittadini in parità di condizione. È fatta facoltà altresì al Pio Istituto di accogliere quei cronici ed invalidi, purchè appartenenti al territorio eugubino aventi i requisiti per esservi accolti, previo pagamento per gli stessi di una retta mensile in quella misura che verrà indicata nel regolamento di servizio interno;

2. di provvedere principalmente ai cronici che non possono essere ricoverati nel civico ospedale;

3. di promuovere nei ricoverati la moralità e l'istruzione religiosa

3. di diminuire per quanto possibile l'accattonaggio»;

Ricordato che l'Opera pia gerontotrofito o Asilo dei vecchi, avente origine dal testamento di Marianna Meived, Antonini in data 23 febbraio 1848 e dalla Istituzione fatta dal cardinale Pecci vescovo di Gubbio con testamento del 18 maggio 1851 a rogito Tondi, secondo quanto stabilito dall'art. 2 dello statuto deliberato il 25 gennaio 1967 ha come scopo quello di «ricoverare un certo numero di persone povere e avanzate in